



ORIGINALE

TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE LAVORO

RICORSO PER CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO

La signora **Patricola Ietizia** nata a Siracusa il 19.06.1976 ivi residente in Via Italia n. 7, C.F. PTRLTZ76H59I754D, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale S. Panagia 136/E, presso lo studio dell'avv. Daniela Stella, CF STLDNL71R64I754T che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta certificata avv.danielastella@pec.it e/o presso il numero di fax 0931-972303, espone:

RICORRENTE

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania via vecchia Ognina, e legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- **Ufficio Scolastico Territoriale Provinciale di Siracusa**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Siracusa viale Tica n. 149 e domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania via Vecchia Ognina,
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F. 80018500829, con sede in Palermo via Fattori n. 60

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore per il presente giudizio, in ogni stato e grado, per ogni sua fase di convalida e di opposizione nonché per eventuale giudizio di esecuzione, l'Avv. Daniela Stella del Foro di Siracusa eleggendo domicilio presso il di lei studio in Siracusa viale Santa Panagia 136/E, conferendole tutti i poteri e le facoltà di legge ivi compresa quella di farsi sostituire, di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in giudizio, anche a scopo di garanzia, terzi.

Dichiaro altresì di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del dlgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati personali.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma del dlgs 28/2010, come da atto allegato, in ordine alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ed ai conseguenti benefici fiscali, nonché della possibilità qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio. Dichiaro di essere stato/a, ai sensi dell'art. 2 co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Patricola Ietizia

Vera ed autentica la superiore

firma

Daniela Stella

Depositato in Cancelleria

oggi..... 26 APR. 2016

Il Funzionario
Dott. ...

e domiciliato per legge, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, in Catania via Vecchia Ognina;

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI

- di **tutti i docenti** inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101
ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)
e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- **LITISCONSORTI**

* * *

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è insegnante precaria, abilitata all'insegnamento in virtù del
Diploma di Maturità Magistrale conseguito in data 1 febbraio 1995 presso
l'Istituto Magistrale Quintiliano di Siracusa (all- n°1) e dunque entro l'anno
2001/2002.

E' interesse della predetta essere inclusa per le classi di concorso Scuola
dell'infanzia AAAA e Scuola primaria EEEE, nella terza fascia delle
graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale provinciale di
Siracusa valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nella graduatorie
riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

Ogni anno, vengono attinti per l'immissione in ruolo, ovvero per la stipula di
contratto a tempo determinato, il 50% dei docenti dalle graduatorie di
merito e il 50% dalle graduatorie ad esaurimento.

E' accaduto tuttavia che la piattaforma Web denominata "Istanze on line", non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **non ha dato la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo, di registrarsi nel sistema telematico del Miur e conseguentemente di procedere all'aggiornamento delle graduatorie.**

Il D.M 235/2014 ha infatti previsto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, che fossero registrati nella piattaforma telematica denominata "**istanze on line**". Ai sensi del **D.M. 235/2014, all'art. 9 commi 2 e 3**, rubricato come "*modalità di presentazione delle domande*", la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o trasferimento deve essere presentata esclusivamente con modalità WEB e, per stessa disposizione del successivo **art. 10 comma 2, lettera b**, rappresenta motivo di esclusione la domanda presentata con modalità difformi da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3.

Con raccomandata AR del 10/7/2015 (**all. n°2**) la sig.ra Patricola Letizia, che risulta inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo nella seconda fascia per il triennio 2014/2017, ma non nelle Graduatorie ed esaurimento, inviava al Dirigente dell'Ambito Territoriale (ex USP) per la Provincia di Siracusa, viale Tica n. 149, e al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, richiesta di inserimento in

Graduatoria ad esaurimento in cui dichiarava di aver conseguito in Siracusa il diploma magistrale in data 1.2.1995 presso l'Istituto Magistrale Quintiliano di via Tisia, con votazione 36/60, e chiedeva di essere inserita nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso *Infanzia e Primaria*; invocava quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza 1973/2015 e chiedeva che il Miur provvedesse a riattivare le funzioni della piattaforma telematica, "*Istanze on line*" al fine di consentire la registrazione al Ministero e la dichiarazione dei titoli posseduti, ovvero, ove la riapertura delle funzioni sulla piattaforma telematica non fosse stata predisposta dopo l'accoglimento della richiesta di inserimento in graduatoria, la possibilità di presentare in via cartacea il dettaglio dei titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio per la collocazione nella posizione spettante in graduatoria.

Alla domanda anzidetta veniva allegata la copia del diploma di Maturità Magistrale, graduatorie d'Istituto, e copia del documento di identità.

Con la summenzionata sentenza n. 1973/2015 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che : "*omissis... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad*

esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...". Deriva da tale annullamento l'obbligo conformativo per il MIUR di acquisire le domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Non avendo la ricorrente ricevuto alcun riscontro alla richiesta di inserimento in GAE inviata in data 10/7/2015, nel mese di marzo 2016, la predetta si recava personalmente presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Siracusa con sede in viale Tica 149, ove chiedeva di poter acquisire la risposta alla propria richiesta. Come si evince dalla lettera inviata dall'Ufficio territoriale anzidetto che si allega (**all. n°3**), invero mai recapitata alla sig.ra Patricola in quanto, dalla copia della busta inviata, il destinatario risultava sconosciuto, pur essendo corretto l'indirizzo indicato di via Italia n. 7, l'Ufficio Territoriale rigettava la richiesta di inserimento nelle GAE invocando quanto disposto dall'art. 1 c. 1 del D.M - MIUR 1/4/2014 n. 235, che prevedrebbe soltanto l'accoglimento delle istanze dei docenti già iscritti a pieno titolo, ovvero con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, esclusivamente ai seguenti fini:

- 1) permanenza e/o aggiornamento del punteggio in graduatoria;*
- 2) conferma e/o scioglimento dell'iscrizione con riserva;*
- 3) trasferimento in altra provincia per gli aspiranti già inseriti a pieno titolo.*

Veniva inoltre precisato nella lettera dell'Ufficio Scolastico Territoriale che: *"è motivo di esclusione la produzione della domanda in modalità difforme da quella prevista dal Decreto in parola, ai sensi dell'art. 10 c. 2 del medesimo provvedimento"*.

Premessa la declaratoria di annullamento del D.M MIUR 1/4/2014 n. 235, il presente ricorso è finalizzato all'accertamento incidentale della illegittimità e alla conseguente disapplicazione del Decreto Ministeriale anzidetto, nella parte in cui nega alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento e dunque di poter aspirare ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato.

Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell'art. 1 della legge 124/1999 l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha avuto luogo per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

Le graduatorie per l'insegnamento, predisposte in ciascuna provincia sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti ed in particolare:

PRIMA FASCIA, riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

SECONDA FASCIA costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/199, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

TERZA FASCIA, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, a seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004 n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

L'art. 1, comma 605 della l. 296/2006, con il dichiarato intento di *"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitare la ricostituzione"*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione.

La richiamata disposizione legislativa ha ridefinito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" con la conseguenza che, a decorrere dal 2007, non sarebbe più possibile l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i

quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

L'art. 2 del D.M 175 del 1997, precisa che : *“ I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale.*

Con il D.P.R del 25.3.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Deriva da ciò che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante per accedere sia all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia (AAAA), che nella Scuola primaria (EEEE).

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, è stata dichiarata l'illegittimità del D.M 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017.

Si ritiene inoltre che tale sentenza abbia efficacia *erga omnes* in quanto, essendo il decreto impugnato atto a contenuto generale ed inscindibile, l'annullamento produce effetto anche nei confronti di coloro che non hanno

preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

Si rileva inoltre come, con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009 per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

A causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, la ricorrente è stata esclusa sia dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, dalla lettera c) e la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, sia dal piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti previsto dalla legge di stabilità del 2015.

La dichiarata inammissibilità della domanda ha comportato la negazione della possibilità, per la ricorrente, di poter aspirare alle assunzioni a tempo determinato formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Siracusa.

E' di tutta evidenza che la esclusione illegittima dalla GAE ha determinato in capo alla ricorrente il danno da "*perdita di chance*" che si chiede sin d'ora, venga risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definite dall'Ambito Territoriale di Siracusa, classi di concorso

Scuola dell'infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE) valide per gli anni 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle GAE o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Per quanto sopra espresso ed argomentato, Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:

IN VIA CAUTELARE:

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa, o quantomeno che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea.

Si chiede pertanto che l'Ill.mo Tribunale adito, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris e del periculum* in mora Voglia:

ordinare alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle GAE, classi di concorso AAAA e EEEE valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica " Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea ;

ordinare alle Amministrazioni convenute ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere conseguentemente la domanda della ricorrente di inserimento nelle GAE a tutti gli effetti.

NEL MERITO:

1) Previo accertamento della nullità e/o illegittimità del D.M 235/2014, disapplicare il predetto decreto ministeriale nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente, in quanto titolare di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017, e conseguentemente di presentare la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Siracusa per le classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), nonché nella parte in cui:

- all'art. 9 commi 2 e 3, rubricato " Modalità di presentazione delle domande" ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin d'ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line" - presentazione delle Istanze via Web-registrazione", presente sull'Home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento domanda via web...,

- art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione(...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

2) **Previo accertamento della nullità e/o illegittimità del D.M 235/2014, -accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia della GAE dell'Ambito Territoriale di Siracusa**, classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle GAE, **disporre la rettifica delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Siracusa classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contengono l'inserimento della ricorrente, e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute** ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle GAE per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle GAE, con tutte le conseguenze di legge.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* andrebbe notificato ai docenti potenzialmente **controinteressati**, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;**
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;**
- **già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso,

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- b) **nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;**
- c) **sunto dei motivi del ricorso;**
- d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici**

2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Siracusa";

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato e che la ricorrente ha presentato istanza per il gratuito patrocinio.

Si producono i seguenti documenti: 1) copia Diploma di Maturità Magistrale conseguito in data 1 febbraio 1995 ; 2) copia lettera raccomandata AR del 10/7/2015 inviata al Dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, con allegato documento di identità allegato dalla ricorrente e copia dell'avviso di ricevimento; 3) lettera di riscontro dell'Ufficio Territoriale Scolastico di Siracusa; 4) graduatoria provinciale definitiva scuola infanzia del 21/8/2014-terza fascia- triennio 2014/2017; 5) graduatoria provinciale definitiva scuola primaria del 21/8/2014- terza fascia- triennio 2014/201; 6) graduatoria provinciale definitiva scuola infanzia del 17/7/2015- terza fascia (triennio 2014/2017); 7) graduatoria provinciale definitiva scuola primaria del 17/7/2015 – terza fascia (triennio 2014/2017); 8) copia modello di richiesta delle graduatorie di II fascia per gli anni 2014/2017 d'Istituto; 9) copia istanza al gratuito patrocinio depositata in data 16 marzo 2016.

Siracusa, 22.4.2016

Avv. Daniela Stella

